

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25931** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro DELRIO Giampaolo, nato ad Iglesias (SU) il 27.06.1956 (DLRGPL56H27E281O), rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo SCHIRO' (SCHRCR69C24B354C), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Abba, nr. 43, ha eletto domicilio (P.E.C. avv.riccardoschiro@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Valeria MOTZO, e l'Avvocato Riccardo SCHIRO', legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 29.06.2017 è pervenuta all'Ufficio Requirente, ai sensi dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del C.P.P., copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata il 24.03.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con riguardo al procedimento penale nr. 649/13 Mod. 21, che ha visto coinvolti a vario titolo diversi dipendenti della società Interventi Geo Ambientali S.p.A. (di seguito IGEA S.p.A.), struttura "in house" della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata, e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Dalla predetta richiesta di rinvio a giudizio è emersa una situazione di diffusa e preoccupante illegalità che, per quanto di interesse della Procura Regionale attrice, rileva, a seconda delle singole ed autonome posizioni personali, ai fini del danno all'erario per fatti di peculato, di cui all'articolo 314 del C.P., e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, a mente degli articoli 640, commi 1 e 2, del C.P. e 55 quinquies, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, nonché per l'eventuale danno all'immagine arrecato all'Amministrazione di appartenenza.

Con Decreto nr. 181/2021 il Pubblico Ministero contabile ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo PEF di Cagliari, lo svolgimento di mirati approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come accertate nell'ambito delle indagini penali, nonché il pregiudizio arrecato ad IGEA S.p.A. ed al Parco Geominerario in relazione al valore dei beni oggetto di indebita appropriazione ed all'ammontare degli emolumenti indebitamente percepiti; i militari del Corpo rassegnavano gli esiti delle investigazioni compiute con la segnalazione di danno nr. 32281 del 24.02.2022. Ulteriore delega per l'acquisizione di notizie aggiornate sullo stato del procedimento

penale pendente a carico del nominato DELRIO, è stata evasa con nota nr. 67993 del 22.04.2022.

In data 11.03.2022 veniva notificato al convenuto un atto di costituzione in mora.

Dall'esame della documentazione probatoria reperita dalla Guardia di Finanza, anche in sede di supplemento istruttorio espressamente richiesto dalla Procura Regionale, è stato acclarato, alla luce delle risultanze investigative derivanti dalle indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri, che il menzionato lavoratore, all'epoca dei fatti dipendente di IGEA S.p.A. con la qualifica di impiegato tecnico, nel corso dell'anno 2013 ha utilizzato indebitamente per nr. 210 giornate l'autovettura di servizio per fini privati, in particolare per andare e tornare dalla propria abitazione ubicata in Iglesias (SU) alla sede di lavoro due volte al giorno, percorrendo in totale circa 10 chilometri, come analiticamente illustrato nell'atto di citazione.

Secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, il danno patrimoniale cagionato dal predetto DELRIO con la descritta condotta illecita, calcolato in funzione dei criteri puntualmente delineati nel libello introduttivo, ammonta complessivamente ad Euro 496,68, di cui Euro 304,45 per l'uso indebito dell'autovettura di servizio, prendendo a base di calcolo il canone di noleggio giornaliero della stessa, ed Euro 192,23 a fronte del costo del carburante in funzione dei chilometri percorsi.

Per quanto concerne lo stato del procedimento penale in rassegna, da cui è scaturita l'azione risarcitoria intrapresa dal Pubblico Ministero contabile, giova rilevare che il processo per peculato è ancora in corso.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico

del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, alla IGEA S.p.A., la Procura Regionale ha notificato allo stesso in data 21.10.2022 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice della giustizia contabile.

Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte e non ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 05.04.2023, con cui veniva contestato al predetto DELRIO l'importo di Euro 496,68, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione, il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.11.2023, affidando il mandato all'Avvocato Riccardo SCHIRO'. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito il difetto manifesto dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito prospettato dalla Procura Regionale, poiché il proprio assistito svolgeva di fatto l'incarico di Capo servizio nelle miniere di Campo Pisano, San Giovanni e Monteponi, con obbligo di reperibilità nell'arco delle 24 ore, compresi i festivi, per cui era autorizzato ad impiegare l'autovettura aziendale per muoversi dalla propria abitazione in funzione di quanto previsto dalla circolare interna nr. 39 del 2010, come confermato da due testimoni nell'Udienza penale del 22.09.2023, in particolare Sergio BARIOSCO e Sergio CABRAS, rispettivamente, Direttore Generale e Direttore dei Servizi Generali di IGEA S.p.A., nonché la mancanza evidente del danno; in subordine, ha chiesto l'applicazione di un ampio potere riduttivo. In via istruttoria, la difesa ha

avanzato istanza di ammissione della prova testimoniale allo scopo di ribadire il ruolo di Capo Servizio attribuito al nominato DELRIO all'interno della compagine societaria.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udiienza, la rappresentante della Procura Regionale, dopo avere richiamato l'atto di citazione e le sue conclusioni, ha evidenziato che i fatti materiali non sono stati contestati dal convenuto, che la regolamentazione di cui alla circolare nr. 39/2010 non prevedeva la possibilità di utilizzare l'auto di servizio per andare e tornare dall'abitazione di residenza, che nessuna autorizzazione scritta è stata mai rilasciata dall'Ente per consentire siffatto uso della macchina aziendale, e che, infine, il requisito soggettivo è suffragato dal tenore di alcune intercettazioni telefoniche depositate agli atti di causa; il Pubblico Ministero contabile, infine, si è opposto all'ammissione della prova testimoniale.

L'Avvocato SCHIRO', nel confermare tutte le eccezioni formulate nella comparsa di costituzione, ha insistito sull'introduzione della prova testimoniale, reputandola rilevante, mentre nel merito ha evidenziato che i suddetti BARIOSCO e CABRAS tolleravano ed autorizzavano di fatto l'impiego dell'autovettura di servizio, con riferimento ad alcune figure onerate dall'obbligo della costante ed immediata reperibilità, tra le quali il proprio assistito, per andare e tornare da casa, per cui difetta apertamente in capo al nominato DELRIO il requisito soggettivo del dolo in quanto il medesimo riteneva siffatta procedura assolutamente corretta e giustificata, che la deroga verbale rispetto al contenuto della prefata circolare nr. 39/2010 è assolutamente legittima, che in caso di necessità il predetto lavoratore era

tenuto ad intervenire nell'area di competenza con estrema urgenza, e che, infine, non vi è alcuna prova dell'utilizzo della vettura aziendale per fini personali, ossia al di fuori del circoscritto tragitto da e per l'abitazione di residenza.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al predetto Ente pubblico, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con l'uso indebito dell'autovettura di servizio.

In via pregiudiziale, questi Giudici reputano che l'istanza istruttoria formulata dalla difesa, che ha chiesto l'ingresso della prova testimoniale, non è da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed influente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni

per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, la richiesta istruttoria formulata dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale.

Ciò premesso, in merito al contenuto della contestazione formulata a carico del suddetto DELRIO, questi Giudici non ritengono persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di

citazione; in tale ottica, la Sezione, prescindendo dalla disamina del contenuto della menzionata circolare nr. 39/2010, nonché dalla valutazione in ordine alla legittimità o meno delle autorizzazioni verbali attinenti alla possibilità di utilizzare la vettura aziendale per il tragitto da e verso l'abitazione di residenza, intende sottolineare che il giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida, e di immediata e preclara percezione, che afferisce alla palese carenza dell'elemento strutturale ed imprescindibile del danno.

Su tale crinale, preme mettere in risalto la circostanza, in primo luogo, che dagli atti versati nel fascicolo processuale emerge come l'odierno convenuto svolgesse le funzioni di Capo servizio, per cui al medesimo era stata assegnata una macchina dell'Ente in via esclusiva allo scopo di consentirgli di intervenire tempestivamente sui vari siti di competenza in caso di necessità; del resto, tale qualifica del suddetto DELRIO non è stata minimamente avversata dalla Procura Regionale, con l'effetto che si rende applicabile il principio di non contestazione contemplato dall'articolo 115 del C.P.C. (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014).

Muovendo da siffatto presupposto ormai acclarato, difetta apertamente il pregiudizio erariale contestato dal Pubblico Ministero contabile per le seguenti, convergenti argomentazioni, non trascurando di considerare, peraltro, anche il possibile disservizio che si sarebbe potuto manifestare in assenza dell'attribuzione dell'auto aziendale, con conseguenze gravide di notevoli rischi attesa la peculiare tipologia di attività, sul rilievo che le specializzazioni tecniche del convenuto erano infungibili, che lo stesso aveva un obbligo di reperibilità 24 ore al giorno compresi i festivi, che avrebbe potuto essere chiamato anche in piena notte allorquando i mezzi pubblici sono

fermi, e che, inoltre, non era certo tenuto ad avere una vettura personale sempre disponibile, senza contare che quest'ultima avrebbe potuto avere dei guasti improvvisi per cui sarebbe divenuta inservibile: per quanto riguarda la prima posta di danno, è sufficiente osservare che il canone di noleggio mensile dell'auto aveva una struttura rigida e fissa, per cui l'Ente avrebbe sostenuto la relativa spesa in ogni caso, anche laddove il veicolo fosse rimasto completamente inutilizzato e parcheggiato nell'area di sosta aziendale; con riferimento al consumo di carburante, invece, merita porre l'accento sulla circostanza che dalle testimonianze rese nel processo penale è emerso in modo inoppugnabile che il garage di Campo Pisano veniva chiuso durante le ore notturne, per cui se i Capi servizio non avessero avuto la possibilità di portarsi a casa la macchina dell'Ente, per fronteggiare rapidamente le eventuali ed imprevedibili richieste di intervento, l'IGEA S.p.A. avrebbe dovuto necessariamente prevedere la presenza continuativa di un custode presso l'autorimessa durante le ore notturne, con corresponsione al medesimo di emolumenti accessori di varia natura, di gran lunga superiori nel loro complesso al costo del carburante contestato dal Pubblico Ministero contabile, pari alla somma pulviscolare di Euro 192,23. Nella stessa prospettiva, giova sottolineare che certamente in diverse occasioni la vettura aziendale, muovendosi dall'abitazione di residenza del convenuto ubicata in Iglesias, dove veniva parcheggiata a fine giornata, ha percorso per raggiungere i cantieri e le diverse miniere, in funzione della diversificata localizzazione geografica di quest'ultimi, meno chilometri rispetto all'alternativa di partire sempre e comunque dal garage di Campo Pisano, con conseguente oggettivo risparmio di carburante.

In conclusione, la condotta serbata dal nominato DELRIO, a prescindere dall'antigiuridicità o meno della stessa, elemento che non rileva minimamente nella presente fattispecie e sul quale questi Giudici si astengono da qualsiasi giudizio, in ogni caso non ha causato all'IGEA S.p.A. alcun danno patrimoniale per le connesse motivazioni sopra lumeggiate.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto DELRIO Giampaolo dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto DELRIO Giampaolo dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31,

comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 08/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)